

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1667 del 31/05/2016
Oggetto	Società HERA S.P.A. in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1698 del 31/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9145/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **HERA S.P.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, ed impianto nel Comune di Ferrara - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 135043 del 28/12/2015. Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **SALDATURA – IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 28/12/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 09/03/2016 con il n. PGFE/2016/2211, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 28/12/2015, dalla Società **HERA S.P.A.** dal Sig. Carlo Sussi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna, Via Pichat, 2/4 e stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Diana, 40 - per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5590 del 23/09/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **SALDATURA – IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5590 del 23/09/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara in quanto viene inserita una emissione in atmosfera richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010:
 - **saldatura di superfici metalliche**
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 se richieste integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Autorizzazione Unica Ambientale n. 5590 del 23/09/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visto il parere favorevole del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico PG/2016/36091;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/04/2016
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **HERA S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Via Pichat, 2/4 e stabilimento nel Comune di Ferrara, Via Diana 40 per l'esercizio dell'attività **SALDATURA – IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi delle acque industriali e assimilate alle domestiche autorizzati, di tipologia di classe C consistente in reflui civili – acque meteoriche e dilavamento piazzali – acque di 1° e 2° pioggia area stazione di rifornimento, acque di processo da impianto di lavaggio automezzi trasporto RSU, allacciati alla pubblica fognatura di tipo separato di via C. Diana, sono quelli indicati come **S1 - S2 – S3 - S4** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”.

2. Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella allegata, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**B**”, e viene consentita una deroga ai seguenti parametri:

- **Ferro sino al limite di 17 mg/l;**
- **BOD5 sino al limite di 1.500 mg/l;**

ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”):

- **PC1** pozzetto campionamento acque di prima pioggia da area stazione di rifornimento;
- **PC2** pozzetto campionamento area di lavaggio automezzi.

3. Deve essere installata una valvola di non ritorno nella vasca di accumulo dell'impianto di prima pioggia e alla identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento **PC1** e **PC2**.

4. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”

5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

6. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8. La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

9. Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento

dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

10. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.
11. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
12. Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.
13. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010; il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.
14. HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento.

.La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alla emissione **E1**, la Ditta **HERA S.P.A.** dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
2. Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

3. Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione derivante dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. Autorizzazione Unica Ambientale n. 5590 del 23/09/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO A

Scarichi idrici

ALLEGATO B

Tabella limiti

HERA S.p.A.
tabella bianche e nere

n.	parametri	unità misura	Tabella scarico fognatura acque nere	Tabella scarico fognatura acque bianche
1	pH		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
2	temperatura	°C		30
3	colore (1:40)			non percettibile
4	odore			non molesto
5	mat.grossolani		assenti	assenti
6	mat.sediment.	ml/l	2	
7	mat.sosp.tot.	mg/l	700	80
8	BOB5	mg/l	1000	40
9	COD	mg/l	2000	160
10	met.e non met. toss.tot.	mg/l	3	
11	alluminio	mg/l	2	1
12	arsenico	mg/l	0,5	0,5
13	bario	mg/l		20
14	boro	mg/l	4	2
15	cadmio	mg/l	0,02	0,02
16	cromo III	mg/l	4	
17	cromo totale	mg/l		2
18	cromo VI	mg/l	0,2	0,2
19	ferro	mg/l	4	2
20	manganese	mg/l	4	2
21	mercurio	mg/l	0,005	0,005
22	nicel	mg/l	4	2
23	piombo	mg/l	0,3	0,2
24	rame	mg/l	0,4	0,1
25	selenio	mg/l	0,03	0,03
26	stagno	mg/l		10
27	zinco	mg/l	1	0,5
28	cianuri totali	mg/l	1	0,5
29	cloro attivo libero	mg/l	0,3	0,2
30	solfori (come H ₂ S)	mg/l	2	1
31	solfiti (come SO ₃)	mg/l	2	1
32	solfati (come SO ₄)	mg/l	1000	1000
33	cloruri	mg/l	1200	1200
34	fluoruri	mg/l	12	6
35	fosforo totale (come P)	mg/l	20	10
36	azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	50	25
37	azoto nitroso (come N)	mg/l	1	0,6
38	azoto nitrico (come N)	mg/l	30	20
39	azoto totale	mg/l		
40	grassi e oli animali e veg.	mg/l	100	20
41	oli minerali	mg/l	10	
42	idrocarburi totali	mg/l		5
43	fenoli	mg/l	1	0,5
44	aldeidi	mg/l	2	1
45	solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,2
46	solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,1
47	solventi clorurati	mg/l	2	1
48	tensioattivi	mg/l	4	2
49	pesticidi clorurati	mg/l	0,05	
50	pesticidi fosforati	mg/l	0,1	0,1
51	pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05
	aldrin	mg/l		0,01
	dieldrin	mg/l		0,01
	endrin	mg/l		0,002
	isodrin	mg/l		0,002

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.